



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“S. Alfonso M. de’ Liguori”



VIA TRENTO, 21

<http://www.icsantalfonso.gov.it/>

e-mail: saic8a5005@istruzione.it

84016 PAGANI (SA)

C.F. 94029530659

TEL/ FAX 081 5152108 - 919421

Cod. Mecc. SAIC8A5005

posta certificata: saic8a5005@pec.istruzione.it

Documento sugli Esami di Stato conclusivi del 1° ciclo d’Istruzione

Approvato dal Collegio dei Docenti
del 5 giugno 2018

**“S. Alfonso M. de’ Liguori”**

PAGANI (SA)

PARTE PRIMA**1. AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL 1° CICLO****Riferimenti normativi**

L'esame finale del primo ciclo appare come il bilancio dell'attività svolta dall'alunno nell'ultimo triennio e ha, in questo senso, caratterizzazione educativa come verifica finale sul raggiungimento degli obiettivi individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione (DPR 89/2009, art. 1, comma 4).

Per l'impostazione delle prove d'esame si fa riferimento al DPR 22 giugno 2009, n. 122 “Regolamento sulla valutazione degli alunni”, alla C.M. n. 48 del 31/5/2012 e al DLgs 62/2017 **“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”**.

Lo scrutinio finale della classe terza per l'ammissione all'Esame di Stato si articola secondo i seguenti punti essenziali:

1. verifica della validità giuridica dell'anno scolastico sulla base della frequenza
2. valutazione da parte del Consiglio di Classe per l'ammissione o non ammissione (adeguatamente motivata) all'Esame di Stato in caso di parziale o mancato raggiungimento dei livelli di apprendimento in una o più discipline (DLgs 62/2017, art. 6 co.2)
3. determinazione del giudizio di idoneità.

Accertamento della validità dell'anno scolastico

L'ammissione all'esame degli alunni interni è disposta previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico (**frequenza almeno 3/4 dell'orario annuale personalizzato**).

L'alunno che ha superato il numero massimo di assenze consentite non accede alla valutazione delle discipline e del comportamento. Questo criterio è mitigato dalla possibilità per il collegio dei docenti di prevedere **“motivate deroghe in casi eccezionali”**, richiamandosi a quanto espresso nella Circolare Ministeriale 20/2011 in cui si contemplano:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.

Il Collegio dei Docenti, come riportato dal PTOF, ha adottato un criterio, secondo il quale, nel caso in cui le assenze siano motivate da cause di forza maggiore e che le stesse non abbiano pregiudicato la possibilità di conseguire gli obiettivi cognitivi previsti, il consiglio di classe, con decisione motivata, può deliberare di derogare al limite sopra indicato e, quindi, di ammettere l'alunno alla valutazione finale per l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato conclusivo del primo ciclo.



Criteria di ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato, in caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline

In base a quanto previsto dal DLgs n. 62 del 13 aprile 2017, l’ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato può essere deliberata dal Consiglio di Classe anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

L’ammissione può essere deliberata, con giudizio espresso a maggioranza e con adeguata motivazione, in presenza di non più di tre insufficienze lievi (cinque) di cui massimo due gravi (quattro).

In questi casi il Consiglio di Classe tiene conto:

- dell’impegno;
- del miglioramento rispetto al punto di partenza;
- del livello di maturazione personale, delle capacità e attitudini dimostrate nel corso del percorso scolastico;
- delle difficoltà socio-culturali di partenza.

Formulazione del giudizio di idoneità

Per gli alunni che frequentano la terza classe della scuola secondaria di 1° grado, lo scrutinio di ammissione si conclude con la predisposizione, da parte del Consiglio di Classe, del **giudizio di idoneità**, formulato tenendo conto del percorso scolastico compiuto dall’allievo nel triennio della Scuola Secondaria di 1° grado e riportato sul documento di valutazione.

Esso è formulato secondo i seguenti criteri:

1. è espresso in decimi, anche inferiore a sei, senza utilizzare frazioni decimali;
2. la proposta di un eventuale arrotondamento (per eccesso o per difetto) viene decisa dal Consiglio di Classe, in base a situazioni particolari; l’eventuale arrotondamento per eccesso tiene conto del percorso di miglioramento, dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione, della regolarità e qualità del lavoro svolto dall’alunno;
3. nel caso di alunni ripetenti, vengono prese in considerazione le valutazioni dell’anno che ha permesso il passaggio alla classe successiva

La decisione relativa all’ammissione agli esami appartiene al Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico (o suo delegato), a garanzia della uniformità dei giudizi sia all’interno della classe, sia nell’ambito di tutto l’Istituto.

L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame, con indicazione **“Amnesso”**, **seguito dal voto in decimi** attribuito al giudizio di ammissione, ovvero **“Non amnesso”**. In caso di non ammissione all’esame, la scuola adotta idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie.

I voti espressi in decimi rispettivamente assegnati - in sede di scrutinio finale - al giudizio di idoneità, nonché a ciascuna disciplina sono riportati nel documento di valutazione e nel registro generale dei voti.

PARTE SECONDA: PROVE D’ESAME

2. SVOLGIMENTO DELL’ESAME



Riferimenti normativi

Si riporta di seguito quanto stabilito nell’art. 8 del Decreto Legislativo 62/2017:

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa.

COMMISSIONI D’ESAME

Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il Dirigente Scolastico o un docente collaboratore del dirigente [...].

PROVE D’ESAME

L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.

Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono:

- a) prova scritta di italiano, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua;
- b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
- c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere.

VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME

La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui al comma 3. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.

LODE

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

ESITO DEI CANDIDATI PRIVATISTI

L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.

ALUNNI ASSENTI DURANTE LE PROVE D’ESAME

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame.

**PUBBLICAZIONE ESITI DELLE PROVE D’ESAME**

Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.

Prova di Italiano

La prova è costituita da tre tracce scelte relativamente alle seguenti tipologie di testo:

- d) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- e) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- f) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione. La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie.

La commissione d’esame può liberamente scegliere quali tipologie di prove proporre nell’ambito di quelle previste dalla normativa e può definire le tracce tenendo conto delle indicazioni nazionali e anche delle situazioni specifiche dell’istituto.

Le tipologie di testo sono graduate per difficoltà.

La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta:

1. la padronanza della lingua,
2. la capacità di espressione personale,
3. il corretto ed appropriato uso della lingua
4. la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.

Per ciascuna delle tre tracce si valutano:

- Correttezza formale
- Organicità e chiarezza espositiva
- Competenza lessicale
- Competenza testuale
- Pertinenza nel riferire argomenti e temi
- Qualità e quantità dei contenuti

Alla valutazione complessiva concorre anche la presentazione dell’elaborato.

I criteri della di valutazione della prova sono stati concordati con i docenti di lettere. E’ consentito l’uso del vocabolario.

Durata della prova: 4 ore

Criteri ed indicazioni per le prove d’esame di italiano per i candidati con bisogni educativi speciali

Per quanto riguarda gli alunni con DSA/BES, questi sosterranno le stesse prove curricolari della classe con tempi più lunghi e con strumenti compensativi a disposizione (dizionario digitale e computer con correttore ortografico), sempre che lo si ritenga necessario e/o che gli alunni ne facciano richiesta.

**“S. Alfonso M. de’ Liguori”**

PAGANI (SA)

Agli allievi con disabilità verrà somministrata, in base a quanto stabilito nel proprio P.E.I., al percorso pregresso e qualora lo si ritenesse necessario, una prova differenziata.

Griglia di valutazione della prova scritta di Italiano

INDICATORI	DESCRITTORI	Punteggio	
		previsto	attribuito
Correttezza Ortografica	Buona	1,5	
	Sufficiente (errori non gravi)	1	
	Insufficiente (errori ripetuti)	0,5/0	
Correttezza Sintattica	Più che buona	2	
	Buona	1,5	
	Sufficiente	1	
	Insufficiente	0,5/0	
Correttezza Lessicale	Buona proprietà di linguaggio e lessico ampio	1,5	
	Sufficiente proprietà di linguaggio	1	
	Lessico ristretto	0,5	
	Improprietà di linguaggio	0	
Competenza Testuale	Coerentemente strutturato	1,5	
	Adeguatamente strutturato	1	
	Non sufficientemente strutturato in alcune parti	0,5	
	Non sufficientemente strutturato in tutte le sue parti	0	
Organicità	Organicamente sviluppato	1,5	
	Sufficientemente organico	1	
	Disorganico in alcune parti	0,5	
	Disorganico in tutte le sue parti	0	
Pertinenza dei contenuti	Trattazione pienamente attinente alla traccia	2	
	Trattazione complessivamente attinente alla traccia	1,5	
	Trattazione parzialmente attinente alla traccia	1	
	Non attinente (in alcune / in tutte le sue parti)	0,5/0	
Voto complessivo (somma dei punteggi dei singoli quesiti)		_____/10	

Prova di Matematica

La prova di Matematica, secondo il D.M. 741/2017, è basata sulle seguenti tipologie di prova:

- Problemi articolati su una o più richieste
- Quesiti a risposta aperta

**“S. Alfonso M. de’ Liguori”**

PAGANI (SA)

La prova è articolata su **quattro** quesiti, tra loro indipendenti, inerenti i seguenti nuclei tematici fondamentali:

- numeri
- spazio e figure
- relazioni e funzioni
- dati e previsioni

I quesiti vertono sui seguenti ambiti di contenuto:

- Problemi di geometria piana e solida
- Equazioni / Elementi di algebrico
- Studio di figure sul piano cartesiano
- Lettura, rappresentazione grafica e interpretazione di dati (con riferimento a tematiche di carattere scientifico/statistico/tecnologico)

Non è ammesso l’uso della calcolatrice; è ammesso l’uso delle tavole numeriche e delle tabelle per i numeri fissi.

Attraverso i quesiti proposti si mira a verificare il raggiungimento dei seguenti obiettivi di apprendimento:

- a) individuare e applicare regole, proprietà, procedimenti
- b) individuare ed applicare le strategie necessarie per la risoluzione di situazioni problematiche
- c) conoscere e padroneggiare procedure di calcolo e strumenti di lavoro
- d) leggere ed interpretare diverse forme di rappresentazione (verbale, simbolica, grafica...) e saper passare dall’una all’altra

Alla valutazione complessiva dell’elaborato concorre anche la sua presentazione formale: si tengono in debito conto l’ordine, l’indicazione corretta dei dati e delle figure geometriche, la precisione nella costruzione di grafici.

I quattro quesiti sono indipendenti tra loro. Ogni quesito è strutturato su più richieste, per livelli crescenti di difficoltà, in modo tale che per il candidato l’essere in grado di affrontare almeno la prima parte del quesito sia garanzia del raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati.

Durata della prova: 3 ore

Criteri ed indicazioni per le prove d’esame di matematica per i candidati con bisogni educativi speciali

Agli studenti con DSA/BES vengono accordati tempi più lunghi per lo svolgimento della prova, strumenti compensativi e dispensativi (tabelle numeriche/calcolatrice, formulario di geometria piana e solida, schede promemoria di regole e definizioni, ingrandimento del testo). Per la prova curricolare verrà fornita la traccia con formattazione adeguata in modo da non ostacolare la lettura.

Agli allievi con disabilità verrà somministrata, se ritenuto necessario, una prova differenziata.

Griglia di valutazione della prova scritta di Matematica

**“S. Alfonso M. de’ Liguori”**

PAGANI (SA)

Non è prevista una descrizione analitica

A ciascun quesito viene attribuito un punteggio, come da griglia allegata.

Il punteggio finale scaturisce dalla somma dei punteggi dei singoli quesiti.

	INDICATORI	DESCRITTORI	Punteggio	
			previsto	attribuito
1. SPAZIO E FIGURE Risoluzione di situazioni problematiche	Comprensione ed uso del linguaggio matematico	Corretto	1	
		Non del tutto corretto	0,5	
		Errato	0	
	Conoscenza e applicazione di regole e proprietà	Corretto	1	
		Non del tutto corretto	0,5	
		Errato	0	
	Procedure risolutive	Corretto	1	
		Non del tutto corretto	0,5	
		Errato	0	
	Correttezza dei calcoli	Corretto	1	
		Non del tutto corretto	0,5	
		Errato	0	
2. NUMERI/ RELAZIONI E FUNZIONI Padronanza calcolo algebrico	Comprensione ed uso del linguaggio algebrico	Corretto	1	
		Non del tutto corretto	0,5	
		Errato	0	
	Conoscenza e applicazione delle procedure risolutive	Corretto	1	
		Non del tutto corretto	0,5	
		Errato	0	
	Correttezza nei calcoli e verifica della soluzione	Corretto	1	
		Non del tutto corretto	0,5	
		Errato	0	
3. PIANO CARTESIANO	Comprensione ed uso delle tecniche esecutive per la realizzazione dei grafici	Corretto	1	
		Non del tutto corretto	0,5	
		Errato	0	
	Correttezza e precisione nell'esecuzione	Corretto	1	
		Non del tutto corretto	0,5	
		Errato	0	
4. DATI E PREVISIONI Lettura e interpretazione di dati	Conoscenza ed applicazione degli elementi di base della statistica	Corretto	1	
		Non del tutto corretto	0,5	
		Errato	0	
Voto complessivo (somma dei punteggi dei singoli quesiti)				

**Prove di Lingua Straniera (Inglese – Francese)**

Gli alunni sosterranno la prova scritta di entrambe le lingue straniere (inglese e francese), nella stessa giornata.

La prova sarà articolata in due sezioni distinte, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria.

Obiettivo della prova è l'accertamento di:

1. Competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al livello A2 per la lingua inglese
2. Competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al livello A1 per la seconda lingua comunitaria studiata

La prova d'esame sarà strutturata in quesiti nell'ambito delle seguenti tipologie, che possono anche essere combinate tra loro all'interno di un'unica traccia:

- Questionario di comprensione di un testo
- Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
- Elaborazione di un dialogo
- Lettera o email personale
- Sintesi di un testo

Ciascun quesito sarà valutato in base ai seguenti criteri:

- Comprensione del testo
- Individuazione di informazioni esplicite ed eventuali implicite
- Aderenza alla traccia, organizzazione e sviluppo del contenuto
- Conoscenza delle funzioni e delle strutture linguistiche
- Correttezza morfo-sintattica e appropriatezza lessicale
- Capacità di rielaborazione personale

Durata della prova: 4 ore (2 ore per ciascuna lingua). È prevista una pausa tra una prova e l'altra.

È consentito l'uso del dizionario bilingue.

Griglia di valutazione della prova scritta di Lingua Straniera (Inglese – Francese)**Opzione comprensione/produzione**

INDICATORI	LIVELLI	Misurazione	Punti attribuiti
Strutture linguistiche	Fraasi ben costruite e padronanza lessicale	3	
	Fraasi chiare, ma con alcuni errori. Discreta padronanza lessicale	2.5	
	Fraasi comprensibili seppur con vari errori. Sufficiente padronanza lessicale	2	
	Fraasi parzialmente comprensibili con vari errori. Scarsa padronanza lessicale	1.5	
	Fraasi difficilmente comprensibili con numerosi errori	1	

**“S. Alfonso M. de’ Liguori”**

PAGANI (SA)

Comprensione	Completa	5	
	Essenziale	4.5	
	Parziale	4	
	Errata in alcuni punti fondamentali	3.5	
	Molto limitata	3	
Rielaborazione	Organica ricca/coerente/ completa/ personale	2	
	Organica / coerente/ discretamente personale	1.5	
	Coerente / sufficientemente personale	1	
	Poco personale/poco pertinente	0.5	
	Non pertinente/per nulla personale	0	
Voto complessivo (somma dei punteggi dei singoli quesiti)		_____/10	

Opzione lettera/dialogo

INDICATORI	LIVELLI	Misura- zione	Punti attribuiti
Strutture linguistiche	Fraasi ben costruite e padronanza lessicale	4	
	Fraasi chiare, ma con alcuni errori. Discreta padronanza lessicale	3.5	
	Fraasi comprensibili seppur con vari errori. Sufficiente padronanza lessicale	3	
	Fraasi parzialmente comprensibili con vari errori. Scarsa padronanza lessicale	2.5	
	Fraasi difficilmente comprensibili con numerosi errori	2	
Adeguatezza alla traccia	Pienamente conforme alla traccia data	2	
	Buona rispondenza	1.5	
	Adeguito	1	
	Parzialmente adeguato	0.5	
	Inadeguato	0	
Coesione-coerenza	Discorso organico, ricco, coerente e completo	4	
	Discorso organico e coerente	3.5	
	Discorso organico	3	
	Discorso pertinente ma con qualche imprecisione	2.5	
	Non pertinente	2	
Voto complessivo (somma dei punteggi dei singoli quesiti)		_____/10	

**“S. Alfonso M. de’ Liguori”**

PAGANI (SA)

Criteria per la valutazione della prova scritta per alunni con difficoltà specifiche di apprendimento e con disabilità

Conformemente alla legge dell’8 ottobre 2010, n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici d’apprendimento in ambito scolastico”, gli alunni che dovranno sostenere l’Esame di Stato potranno usufruire delle misure dispensative e compensative di cui hanno beneficiato durante il triennio, così come declinato nel Piano Didattico Personalizzato.

Nello specifico:

- Tempi più lunghi per l’esecuzione della prova (15 minuti)
- Valutazione che privilegi il contenuto piuttosto che la forma;
- Utilizzo di strategie visive (suddivisione del testo in paragrafi, uso di immagini, titolazione);
- Uso di caratteri di stampa grandi (12-14) e di un font adeguato.

Per gli alunni che beneficiano della dispensa dalla lingua scritta, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.

Per gli alunni che, in casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico personalizzato, in sede di esame di Stato vengono predisposte prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma.

Agli allievi **con disabilità** potranno essere somministrate, qualora lo si ritenga necessario e il PEI lo preveda, prove differenziate, sia per la prima che per la seconda lingua straniera, che potranno affrontare con l’ausilio degli strumenti compensativi dichiarati caso per caso e con l’eventuale supporto dell’insegnante di sostegno.

Colloquio pluridisciplinare

Il colloquio, in base a quanto previsto dal dettato normativo, deve offrire all'alunno la possibilità di dare prova della propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite.

In accordo con quanto previsto dalla normativa vigente, il colloquio:

- non è un repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina, prive del necessario ed organico collegamento;
- non è un inconsistente esercizio verboso da cui esulino i dovuti contenuti culturali;
- non è una somma di colloqui distinti;
- non è una serie di accertamenti di carattere esclusivamente teorico.

Il colloquio, pertanto, non consisterà nell'accertamento di elementi settoriali delle conoscenze né nella verifica del grado di preparazione specifica delle singole discipline.

Tenderà, invece, a verificare come l'alunno usa gli strumenti del conoscere, dell'esprimersi e dell'operare, con quale competenza e padronanza è in grado di impiegarli. In altri termini, l'alunno dovrà dar prova di essere in grado di servirsi delle conoscenze acquisite per dimostrare il livello di competenze conseguito e di sviluppo formativo.

**“S. Alfonso M. de’ Liguori”**

PAGANI (SA)

Poiché il colloquio deve misurare la corrispondenza tra l’ipotesi del progetto educativo e la sua effettiva realizzazione, la Commissione d’Esame nella conduzione della prova terrà conto dei seguenti aspetti:

- aderenza alle linee della programmazione educativo-didattica attuata nel triennio;
- situazione della classe in rapporto alle attività concretamente svolte;
- scelta di argomenti che permettano la verifica degli obiettivi trasversali;
- personalizzazione del colloquio.

Griglia di valutazione

La sottocommissione verbalizza la traccia del colloquio e formula un voto ad esso relativo. Il voto, anche per questo tipo di prova, non può prescindere dalla situazione di partenza del candidato. Facendo riferimento agli obiettivi di apprendimento si considerano le voci seguenti:

1. Capacità di comprensione delle domande
2. Capacità di comunicare oralmente le proprie esperienze attraverso i vari linguaggi, anche specifici
3. Capacità di esporre in modo chiaro le proprie conoscenze e opinioni, servendosi di strumenti adeguati (cartine, grafici, schemi, ecc.,)
4. Capacità di organizzare le conoscenze e i contenuti acquisiti secondo le coordinate spazio-temporali e gli opportuni legami
5. Capacità di orientarsi nei linguaggi non verbali
6. Capacità di esprimersi in modo sintetico/analitico, a seconda della richieste e dell’argomento
7. Capacità di applicare e generalizzare le conoscenze acquisite
8. Conoscenza degli argomenti e capacità di esporli, servendosi di una pluralità di linguaggi
9. Possesso adeguato dei contenuti generali e specifici relativi alle diverse discipline.

Alunni con disabilità

Si riporta quanto stabilito nell’art. 11 del Decreto Legislativo 62/2017:

Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.
2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.
3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.
4. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure

**“S. Alfonso M. de’ Liguori”**

PAGANI (SA)

compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.

5. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.
6. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.
7. L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.
8. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

1. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.
2. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificati le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.
3. Per l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.
4. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.
5. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del

**“S. Alfonso M. de’ Liguori”**

PAGANI (SA)

consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.

6. Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all'articolo 7.
7. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Attribuzione della lode

La lode può essere attribuita, su proposta della Sottocommissione, agli alunni che conseguito, in sede di ammissione all'Esame di Stato, giudizio di idoneità pari a 10 decimi e solo in presenza di parere unanime dell'intera Commissione d'Esame.

Pubblicazione dei risultati

L'esito positivo dell'esame, con l'indicazione **della votazione complessiva conseguita**, è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo della scuola sede della commissione.

L'indicazione **“Esito Positivo”** deve essere utilizzata anche per gli alunni con disabilità che non conseguono la licenza, ma il solo attestato di credito formativo.

In caso di mancato superamento dell'esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dei candidati; nell'albo della scuola l'esito viene pubblicato con la sola indicazione di **“Esito Negativo”, senza alcuna indicazione di voto.**

Per i candidati con piano educativo individualizzato (PEI) che abbiano sostenuto prove differenziate non deve esservi menzione di tali prove nei tabelloni affissi all'albo della scuola.